

(N. 2997)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3271)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo *B* dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari im-

piegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo articolo 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.

Art. 2.

Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purchè il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, set-

timo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro sono disposte le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.